

CITTA' DI CIVITELLA DEL TRONTO

Provincia di Teramo

cap. 64010 - c.so Mazzini, n.34 - tel. 0861/918321 - fax 0861/918324
codice fiscale e partita IVA 00467160677



COMUNE DI CIVITELLA DEL TRONTO

Arrivo

Prot.n. 000187 del 02-07-2018

Categ. 3 Clas. 2 Fasc. 1



AUTORIZZAZIONE PER PUBBLICI TRATTENIMENTI

MISURE INERENTI SAFETY E SECURITY, IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "FESTA DI SANTA MARIA GORETTI" GIORNI 6-7 LUGLIO 2018 LOCALITA' FAVALE.-

IL SINDACO

VISTA l'istanza del Sig. Mauro Iachini, nato a Civitella del Tronto il 05.12.1964 e ivi residente in Via Principale - Favale in qualità di Presidente dall'Associazione Culturale e Ricreativa "Scacco Matto" con sede legale in Civitella del Tronto Via del Mulino - Favale, P.I. 01829500675, acquisita al protocollo dell'Ente al nr. 4160 in data 14.05.2018, nella quale comunica al Comune di Civitella del Tronto l'organizzazione dei festeggiamenti in occasione della ricorrenza della Santa Patrona Santa Maria Goretti nei giorni 6 e 7 Luglio 2018 e il relativo programma;

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 75 del 23.06.2018, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto - Associazione "Scacco Matto" - Concessione patrocinio festa di Santa Maria Goretti in frazione Favale;

ACQUISITO il Piano di Sicurezza presentato dal Geom. Stefano Specca Tecnico incaricato dall'Associazione Culturale e Ricreativa "Scacco Matto", acquisita al protocollo dell'Ente al n.6028 in data 28.06.2018, completo di piantina e relazione con affollamento massimo contenuto in n. 200 unità;

RICHIAMATA la propria Ordinanza n. 69 del 26-06-2018, giusto protocollo n. 5958 avente ad oggetto "Regolamentazione temporanea della circolazione stradale in occasione delle manifestazione Festa Santa Maria Goretti giorni 6 e 7 Luglio 2018";

VISTO che non sono emersi motivi ostativi di ordine e sicurezza pubblica da parte dell'Autorità Locale di Pubblica Sicurezza;

VISTO del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 e s.m.i. Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza ed in particolare gli artt. 68 69 e 80;

RICHIAMATA la Circolare 555/OP/0001991/2017/1 del 7 giugno 2017 del Prefetto Gabrielli, Capo della Polizia, che impartisce specifiche direttive per gli aspetti attinenti la safety, quali dispositivi e misure strutturali e salvaguardia dell'incolumità delle persone, e per quelli afferenti la security, quali servizi di ordine e sicurezza pubblica;

RICHIAMATA la Circolare del Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Soccorso Pubblico e della Difesa Civile n. 11464 del 19.06.2017: *Manifestazioni pubbliche, Indicazioni di carattere tecnico in merito a misure di safety*;

RICHIAMATA la Circolare del Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco n. 9925 del 20.07.2017: *Manifestazioni organizzate in aree di libero accesso al pubblico. Indicazioni operative*;

RICHIAMATA la Circolare del Ministero dell'Interno - Gabinetto del Ministro n. 11001/110(10) del 28.07.2017: *Modelli organizzativi per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche. Direttiva*;

RICHIAMATA la comunicazione di posta certificata dell' 08.06.2017, della prefettura di Teramo, avente ad oggetto "Stagione estiva ed eventi culturali - Rafforzamento della attività di controllo del territorio, dei livelli di vigilanza e sicurezza presso obiettivi e luoghi a rischio";

RICHIAMATA la comunicazione di posta certificata dell' 03.07.2017, della prefettura di Teramo, avente ad oggetto "Dispositivi e misure strutturali a salvaguardia dell'incolumità delle persone - safety - nel processo di governo e gestione delle pubbliche amministrazioni";

ATTESO CHE è stato stabilito che i divieti riguardano gli esercenti dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, gli esercenti degli esercizi di vicinato, di media struttura di vendita, gli esercenti di vendita al dettaglio su area pubblica, i laboratori artigianali alimentari con annessa attività di vendita di bevande;

RITENUTO di stabilire che i divieti di cui sopra hanno validità i giorni 6 e 7 Luglio 2018, in concomitanza con la manifestazione "Festa di Santa Maria Goretti";

VISTO l'art. 50 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTO l'art. 54 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTO il Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 e s.m.i. Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;

VISTO il Regolamento per l'esecuzione del detto T.U. approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635;

VISTO l'art. 19, primo comma, n. 5 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 con il quale sono state trasferite ai Comuni le funzioni di cui all'art. 68 del T.U. delle leggi di P.S. prima richiamato;

VISTO il D.P.C.M. 14 novembre 1997 Valori limite delle sorgenti sonore;

VISTO il D.P.C.M. 16 aprile 1999 n. 215 Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi;

VISTO l'articolo 8, 3° della legge 7.8.1990, n. 241 e ss.mm. contenente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm. ed ii;

AUTORIZZA

L'Associazione Culturale e Ricreativa "Scacco Matto" come meglio sopra generalizzata, per pubblici trattamenti in occasione della manifestazione "Festa Santa Maria Goretti" che si terrà nei giorni 6 e 7 Luglio 2018, sotto la stretta osservanza delle leggi e dei regolamenti, nonché delle seguenti prescrizioni speciali:

1. Rispetto rigoroso del Piano di Sicurezza nel cui ambito tra l'altro è prevista un'affluenza massima di n. 200 unità a serata;
2. Divieto di somministrazione e vendita di bevande superalcoliche;
3. Nelle vie e piazze interessate alla manifestazione, è fatto divieto assoluto di somministrare e vendere da asporto bevande in bottiglie di vetro e lattine. La somministrazione deve avvenire in bicchieri di carta o di plastica nei quali le bevande devono essere versate direttamente da chi effettua la somministrazione o vendita. Per la vendita in contenitori in plastica è imposto l'obbligo, per l'esercente, di procedere preventivamente all'apertura e rimozione dei tappi dei contenitori stessi; nell'area della manifestazione potranno essere introdotte esclusivamente bottiglie di bibite analcoliche in plastica e prive di tappo;
4. Il divieto di cui al punto 3, oltre agli esercenti nelle vie e piazze interessate alla manifestazione, riguarda tutte le attività di vendita al dettaglio su area pubblica e i laboratori artigianali e alimentari con annessa attività di vendita di bevande, presenti nell'area interessata alla manifestazione;
5. Il divieto suddetto non si applica:
 - Alla somministrazione assistita che potrà essere esercitata, nei limiti previsti dalla legislazione vigente, dagli esercizi abilitati alla somministrazione di alimenti e bevande, purché all'interno dei locali stessi e nelle aree di pertinenza dell'attività;
 - Al consumo effettuato, all'interno delle strutture ricettive abilitate alla somministrazione interna, da parte dei propri clienti;

DEMANDA

- Agli organi di Polizia Municipale e all'Arma dei Carabinieri di vigilare in ordine alla corretta esecuzione del presente provvedimento;
- L'Associazione Culturale e Ricreativa "Scacco Matto" la corretta apposizione della segnaletica.

AVVERTE

La validità della presente autorizzazione è limitata al periodo ed ai luoghi sopra indicati, può essere sempre sospesa o revocata per motivi di ordine e sicurezza pubblica o per abuso da parte del titolare o del rappresentante e dovrà essere sospesa, annullata o revocata, a seguito di richiesta del Prefetto per esigenze di pubblica sicurezza e nei casi previsti dalla legge. Ogni responsabilità è a carico dell'Associazione Culturale e Ricreativa "Scacco Matto" e l'eventuale recidiva inottemperanza anche ad una sola delle disposizioni contenute nel presente provvedimento può comportare la revoca dell'autorizzazione.

AVVERTE ALTRESI'

- L'inottemperanza alla presente provvedimento, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, costituisce illecito amministrativo ed è punibile ai sensi dell'art. 7 - bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii., con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00, applicata con le modalità previste dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689 e ss.mm.ii;

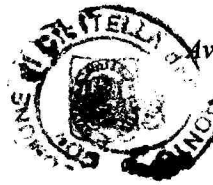
DISPONE CHE

- Il presente provvedimento è immediatamente eseguibile;
- Il presente provvedimento venga trasmessa al Prefetto, al Questore, al Comando dei Carabinieri, al Comando di Polizia Municipale per la verifica della sua esatta osservanza.

DISPONE ALTRESÌ

- Che il presente provvedimento venga pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di Civitella del Tronto per quindici giorni consecutivi, nonché sul sito istituzionale dell' Ente;
- Che del presente provvedimento venga data massima diffusione attraverso gli organi di informazione al pubblico.

Civitella del Tronto, lì 03/07/2018



IL SINDACO

Avv. Cristina Di Biase

20